

Ricorso al CNF in proprio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 137

L'avvocato sospeso o radiato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Tale principio, già espresso con riferimento alla vigenza dell'art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, ha mantenuto la sua validità anche nel regime introdotto dalla legge n. 247/2012 (Nel caso di specie trattavasi di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato, per mancato pagamento dei contributi).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 137